

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — procedimento avviato da «DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD

(Causa C-807/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articoli 3 e da 6 a 8 – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 22 – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Esame d'ufficio da parte del giudice nazionale – Procedimento nazionale d'ingiunzione di pagamento)

(2021/C 44/15)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

«DSK Bank» EAD, «FrontEx International» EAD

Dispositivo

- 1) Il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che osta a che il giudice nazionale, investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento, ometta di esaminare l'eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore a causa di difficoltà pratiche, come quelle connesse al carico di lavoro su di esso gravante.
- 2) Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un giudice nazionale investito di una domanda d'ingiunzione di pagamento, qualora presuma che tale domanda sia fondata su una clausola abusiva nel contratto di credito al consumo ai sensi della direttiva 93/13, possa, in mancanza di opposizione da parte del consumatore, chiedere al creditore informazioni integrative al fine di esaminare l'eventuale carattere abusivo di tale clausola.
- 3) Gli articoli 3 e 8 della direttiva 93/13, letti in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito dell'esame d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, effettuato dal giudice nazionale al fine di accertare l'esistenza di uno squilibrio significativo tra le obbligazioni assunte dalle parti in base a tale contratto, tale giudice può tenere conto anche delle disposizioni nazionali che garantiscono ai consumatori una tutela più estesa di quella prevista da detta direttiva.

⁽¹⁾ GU C 27 del 27.1.2020.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta — Ativa S.p.A. / Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti

(Causa C-835/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 2, paragrafo 1, primo comma – Articolo 30 – Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario – Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale)

(2021/C 44/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Autostrada Torino Ivrea Valle D'Aosta — Ativa S.p.A.

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Autorità di regolazione dei trasporti

Nei confronti di: Autorità di bacino del Po, Regione Piemonte

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all'articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblici.

(¹) GU C 161 dell'11.5.2020.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2020 — Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papatotiriou, Charalampos Andralis / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-84/20 P) (¹)

[Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Cittadinanza dell'Unione – Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione – Regolamento (UE) 2019/1157 – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Insussistenza di incidenza individuale – Articolo 19 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea – Obbligo per una parte di essere rappresentata da un avvocato – Ricorrente, che è inoltre avvocato, che ha agito in nome proprio, sottoscrivendo egli stesso il ricorso, senza avvalersi dei servizi di un avvocato terzo per rappresentarlo – Impugnazione manifestamente infondata]

(2021/C 44/17)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Archimandritis Sarantis Sarantos, Protopresvyteros Ioannis Fotopoulos, Protopresvyteros Antonios Bousdekis, Protopresvyteros Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton, Christos Papatotiriou, Charalampos Andralis (rappresentante: Papatotiriou, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Dispositivo

1. L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile nei limiti in cui è stata proposta dal sig. Christos Papatotiriou.
2. L'impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata nei limiti in cui è stata proposta dai sigg. Sarantis Sarantos, Ioannis Fotopoulos, Antonios Bousdekis e Vasileios Kokolakis, Estia Paterikon Meleton nonché dal sig. Charalampos Andralis.